

**PROVINCIA di FROSINONE**

**A.A.T.O. n.5 Frosinone**

*Segreteria Tecnico Operativa*

ccp 50496603 – c.f. 02339810604 Via Firenze n. 53-03100 Frosinone

**DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE**

<b>N. 13</b>	<b>OGGETTO: RIMBORSO RATE DEI MUTUI AL COMUNE DI VICO NEL LAZIO.</b>
<b>DATA 11/12/2015</b>	
	<b>All.</b> <b>SI</b>



## IL PRESIDENTE

PREMESSO che la Legge 5 gennaio 1994 n. 36:

- ha dettato i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche;
- ha definito il S.I.I. come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

VISTA la legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 e la L.R. 4.11.99 n. 31 che hanno:

- delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali della Regione Lazio ed in particolare quello denominato Ambito Territoriale n. 5 Lazio Meridionale Frosinone;
- indicato come forma di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate per la gestione unitaria del S.I.I. secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la convenzione di cooperazione o il consorzio come rispettivamente previsti dagli articoli 30 e 31 del dlgs 267/2000.

DATO ATTO: che i Comuni e la Provincia di Frosinone hanno costituito l'A.A.T.O. mediante Convenzione di cooperazione disciplinata dall'art. 30 del dlgs 267/2000;

- che l'A.A.T.O. come sopra costituita ha:
- deciso di adottare per la gestione del S.I.I. la forma di concessione a terzi;
- approvato il Piano d'Ambito e il Disciplinare Tecnico ed indetto una gara ad evidenza pubblica;
- approvato, nella seduta del 17/05/2002, il Piano d'Ambito definitivo e l'aggiudicazione della concessione al Gestore, rappresentato da ACEA spa, capogruppo e mandataria in raggruppamento temporaneo con altre imprese;

PRESO ATTO: che in data 27 giugno 2003 è stata sottoscritta dal Presidente dell'A.A.T.O. n. 5 FR e dal concessionario ACEA ATO 5 spa la Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato disciplinante i rapporti che sarebbero intercorsi tra le parti;

VISTO: che l'art. 13 della Convenzione, con oggetto "Canone di concessione per i beni affidati al Gestore" stabilisce le modalità che ACEA ATO 5 spa avrebbe dovuto osservare per la corresponsione ad A.A.T.O. n. 5 FR del canone concessorio individuato nel Piano d'Ambito;

- che a partire dal 2008, non si sono avuti trasferimenti di somme da parte di Acea Ato 5 spa, fatta eccezione dell'escussione del deposito cauzionale nell'anno 2011 a seguito di ricorso al Giudice;
- che, avendo il Giudice riconosciuto le ragioni di A.A.T.O. n. 5 Fr, il Gestore ha provveduto a versare la somma dovuta;
- che tale somma è stata utilizzata per pagare gli importi delle rate dei mutui relativi al 2<sup>a</sup> semestre 2008 e al 70% del 1 semestre 2009 giusta determinazione Presidenziale n. 13 del 02/08/2012;

VISTO: che il Gestore Acea Ato 5 spa, dopo innumerevoli solleciti da parte della S.T.O., nel 2<sup>a</sup> semestre 2014 ha pagato € 1.000.000,00 e a gennaio del 2015 ha provveduto al pagamento di € 1.440.000,00 quota parte degli oneri concessori dovuti per un totale di € 2.440.000,00;

VISTO: che la somma di € 547.395,97 è stata utilizzata per il pagamento dei decreti ingiuntivi del Comune di Castelliri e del Comune di San Donato Valcomino;

VISTA: la determinazione Presidenziale n. 3 del 03/02/2015, di ripartizione delle somme relative al pagamento della rata di mutuo del 2<sup>a</sup> semestre 2009 per € 1.513.850,52, predisposto dalla STO, aggiornato ai piani d'ammortamento comunicati dai Comuni;

VISTO: che a maggio 2015 il Gestore ha pagato la somma di € 1.000.000,00 quota parte degli oneri concessori dovuti;

VISTA: la determinazione Presidenziale n. 5/2015 di ripartizione delle somme relative al pagamento della rata di mutuo del saldo 1<sup>^</sup> semestre 2009 per € 641.979,88 predisposto dalla STO;

VISTO: che il Gestore ha pagato ad agosto 2015 la somma di € 2.000.000,00 quale quota parte degli oneri concessori dovuti;

VISTA: la determinazione Presidenziale n. 9/2015 di ripartizione delle somme relative al pagamento della rata di mutuo del 1<sup>^</sup> semestre 2010, per € 1.449.365,70 predisposto dalla STO;

VISTO: che il Gestore ha pagato a novembre 2015 l'ulteriore somma di € 3.000.000,00 quale quota parte degli oneri concessori dovuti;

VISTO: che le somme trasferite sono comprensive di IVA e che sono stati effettuati i dovuti versamenti all'erario;

VISTO: il decreto ingiuntivo n. 702/15 del Comune di Vico nel Lazio, emesso dal Tribunale di Frosinone, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 360.190,59 oltre interessi e spese legali;

- Che a seguito di incarico conferito all'avv. Fabrizio Zoli veniva presentata opposizione al decreto ingiuntivo n. 702/2015 presso il Tribunale di Frosinone.
- Che il giudizio di opposizione veniva iscritto a ruolo con il numero 2842/2015 R.G. e fissata la prima udienza al 15/01/2016.
- Che tra le parti è intervenuta l'intesa per porre fine alla controversia, con definizione dei termini di pagamento e contestuale rinuncia agli interessi e spese legali, come meglio definito nello schema di transazione.
- VISTA: la nota n. 3675 del 10/12/2015, con la quale la STO – AATO 5 Fr esprime parere favorevole allo schema di atto transattivo con il Comune di Vico nel Lazio, rideterminando le somme da erogare in € 306.550,73, da pagarsi in tre rate;
- VISTO: lo schema di atto transattivo;
- VISTO: il D.L.gs 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. Di addivenire alla conclusione della vertenza indicata in premessa mediante sottoscrizione di specifico atto transattivo, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare l'ing. Serafino Colasanti in qualità di Dirigente Responsabile della STO-AATO 5 Fr , per la sottoscrizione dell'atto transattivo con il Comune di Vico nel Lazio, per il pagamento delle rate dei mutui dovuti per l'importo di € 306.550,73, da pagarsi in tre rate con le scadenze indicate nell'atto stesso;
3. Di dare mandato alla STO di provvedere alla esecuzione di quanto previsto nell'atto transattivo medesimo;
4. Di trasmettere la presente determinazione alla STO – AATO 5 Fr per i successivi adempimenti.

**IL PRESIDENTE**  
(Avv. Antonio Pompeo)

**Originale**

**Schema Atto di transazione**

**Tra l'Autorità d'Ambito Territoriale n. 5 Lazio Meridionale-**

**Frosinone** (per innanzi, *breviter*, AATO5) (c.f. 02339810604) rappresentata in forza della Determinazione Presidenziale n. \_\_\_\_, del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_, dall'ing. Serafino Colasanti, n.q. di Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.A.T.O. n. 5 – FR, con sede in Frosinone, in via Firenze n. 53, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Zoli (ZLOFRZ70H08L845B) in forza della Determinazione Presidenziale 7 del 30.7.2015,

ed

il **Comune di Vico nel Lazio**, in persona del Sindaco p.t., con sede in Vico nel Lazio (FR), Via Vittorio Emanuele n.1, partita iva 00303690606, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Pallone codice fiscale PLLMRT76B24D810L in virtù di delibera della giunta comunale – verbale n.40 del 10.04.2015

**ASSUNTO IN PREMESSA CHE**

1) il Comune di Vico nel Lazio ha notificato ad AATO 5 il decreto ingiuntivo n.702/15 emesso dal Tribunale di Frosinone con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di €360.190,59 oltre interessi al tasso legale dalla domanda e spese del procedimento sulla scorta dei seguenti argomenti:

-che l'art. 13 della convenzione di gestione del 27.06.2003, disciplina il canone di concessione per i beni affidati al gestore, ovvero il canone di concessione che il Gestore è tenuto a versare per l'utilizzo delle opere fognarie e idriche di pertinenza dei Comuni consorziati, stabilendo in particolare:

a) al punto 2 che: "il canone di concessione è, altresì, comprensivo delle somme destinate al pagamento delle rate dei mutui in essere all'atto della stipula della presente Convenzione, contratti dai Comuni per realizzazione di opere relative

al S.I.I.”; a tal riguardo è prevista la facoltà, da parte dell’AATO 5 di autorizzare il Gestore a corrispondere le somme relative ai ratei di mutuo direttamente ai Comuni titolari dei mutui stessi;

b) al punto n. 3 è stabilito che il canone annuo dovrà essere versato “quanto ai ratei dei mutui da corrispondere ai Comuni nei 30 giorni antecedenti le loro scadenze”;

- che con verbale del 10.06.2004 il Comune di Vico nel Lazio consegnava al gestore le opere e gli impianti strumentali al Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), nonché “l’elenco dei mutui” afferenti a dette opere ed impianti;

- che al punto “e” del suddetto verbale, veniva specificato che “Tali mutui a partire dalla data di effettivo inizio della gestione, saranno rimborsati al Comune dall’A.A.T.O. in forza dell’art. 13 della Convenzione di Gestione”;

- che con nota del 01.09.2004 prot. AT/664 la segreteria tecnica Operativa (S.T.O.) dell’AATO 5 inviava l’elenco dei mutui relativi alle infrastrutture idriche accesi dal Comune di Vico nel Lazio presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., invitando il responsabile del servizio finanziario a verificare se i dati contenenti nell’allegata scheda erano corrispondenti a quelli in possesso del Comune di Vico nel Lazio;

- che con lettera raccomandata A.R. del 05.10.2004 il Comune di Vico nel Lazio, in persona del Sindaco p.t., riscontrava la nota della S.T.O., rimettendo in allegato a quest’ultima l’elenco con i dati relativi ai mutui perfezionati;

- che in forza dell’art. 13 della Convenzione di Gestione, l’AATO 5 ha provveduto a versare al Comune di Vico nel Lazio la quota – parte di sua spettanza del canone concessorio corrisposto dal Gestore e relativo alle rate dei

mutui di sua pertinenza fino a tutto il 2009 come risulta dall'ultimo ordine di riscossione del 16.03.2015 relativo proprio agli importi residui anno 2009;

- che, con riferimento, invece, ai ratei di mutuo maturati dall'anno 2010 all'anno 2014, l'AATO 5 ha immotivatamente omissso il rimborso in favore dell'Amministrazione istante, né tantomeno ha provveduto a delegare il Gestore per la remissione diretta in favore dell'ente, come consentito dall'art.13.2 della Convenzione;

- che con riferimento al periodo che va dal 2010 al 2014, il Comune di Vico nel Lazio risulta creditore nei confronti della AATO 5 della somma complessiva di €360.190,59;

3) La AATO 5 proponeva opposizione a tale decreto ingiuntivo chiedendo la chiamata in causa di Acea Ato 5 spa ed eccependo la inammissibilità del decreto per vizi formali e di calcolo osservando che un corretto calcolo avrebbe portato ad un dovuto di 340.611,92,ciò pur non riconoscendo il debito.

Svolgeva poi le eccezioni di merito che di seguito vengono riassunte.

Deduceva che il Comune di Vico nel Lazio è membro dell'Ato5. Il Sindaco partecipa alle riunioni dell'Autorità ed è perfettamente a conoscenza dei rapporti tra AAto e gestore così come deve essere a conoscenza della natura della opponente e del suo funzionamento.

L'Autorità d'ambito è una forma o modo di cooperazione tra enti sorto con lo scopo di gestire il SII secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità affidandolo in concessione. Non ha altro patrimonio o entrate né altra natura o altro scopo che quello di incassare i canoni dal gestore e riversarli ai suoi componenti. Trattiene una parte di tali canoni per il pagamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica che deve curare i rapporti con Acea e

svolgere da supporto per l'attività istituzionale. Tutte le decisioni vengono prese dall'assemblea dei sindaci. Dunque il Comune di Vico nel Lazio ha dato mandato ad AAt5 di gestire i rapporti con il gestore e di conseguenza di incassare somme e poi riversarle, null'altro.

Il Comune aveva il potere di proporre e far votare azioni che consentano il pagamento regolare dei canoni da parte di Acea e non lo aveva fatto. Osservava che Ato5 non era la debitrice ma ha ricevuto un mandato ad incassare e gestire somme. E può gestire SOLO le somme che incassa e se le incassa. Non ha da sé però il potere di svolgere azioni perché le decisioni sono prese dai "soci" della convenzione.

Al contrario, nel ricorso per decreto ingiuntivo il Comune faceva nascere il presunto obbligo di ATO5, a corrispondere le somme reclamate, dall'art. 13 della convenzione di gestione.

Ciò era errato secondo Ato 5 e creava un conflitto di interessi ai sensi del TUEL. Ai sensi degli artt. 63 e 78 del testo unico, infatti, è incompatibile a svolgere la propria carica il soggetto che abbia una lite pendente nei confronti dell'ente con obbligo di astenersi dal votare provvedimenti fino alla fine del giudizio. Ovvio che tale principio è ben applicabile nel caso di un consorzio di enti quando sia un partecipante a trovarsi nella situazione di incompatibilità.

Osservava poi che l'art. 13 afferma che il gestore (Acea spa) NON avrà più responsabilità degli eventuali mancati pagamenti dei ratei SOLO UNA VOLTA CORRISPOSTE LE RELATIVE SOMME.

Dagli atti del consesso emerge con stentorea chiarezza che Acea Ato5 spa NON ha versato i canoni nel tempo e che esiste un grosso contenzioso sul punto seguito da un perdurante ed attuale inadempimento.



Proseguiva deducendo che per tale motivo Ato5 NON è debitrice in alcun modo del Comune di Vico nel Lazio ma il vero ed unico debitore è Acea Ato 5 spa nei cui confronti si chiede di estendere il giudizio.

Eccepiva che il debito di Acea Ato 5 verso i Comuni ammonta ad oltre 40 MILIONI di euro e che le azioni per l'incasso spettano al Comune di Vico nel Lazio come agli altri consorziati.

Deduceva ancora che da quanto narrato emerge come non appena abbia avuto disponibilità di danaro la Ato5 abbia provveduto a riversarlo agli interessati.

L'autorità infatti non ha interesse a mantenere nella propria disponibilità somme se non quelle per il funzionamento della segreteria tecnica (STO) e svolge la propria attività nell'interesse dei singoli enti consorziati.

Insisteva così nella chiamata in causa di Acea Ato 5 spa

4) Il giudizio di opposizione veniva iscritto a ruolo con il numero 2842/2015 R.G. e fissata la prima udienza al 15.1.2016.

Tuttavia le parti a seguito di un incontro avvenuto presso i locali della STO, convocato con fax del 02.11.2015 prot 3193/2015, hanno verificato la possibilità di abbandonare il giudizio e di addivenire ad una transazione che soddisfi entrambe le parti al solo fine di evitare l'alea inevitabilmente connessa alla causa.

Assunto, dunque, in premessa tutto quanto finora esposto, sul presupposto che tale premessa fa parte integrante dell'accordo si conviene e si stipula il seguente:

#### ACCORDO

1) la premessa fa parte integrante dell'accordo e nessuna delle parti rinuncia alle proprie posizioni espresse in atti. In particolare con la presente transazione

AATO 5 NON riconosce in alcun modo di essere debitrice poiché, a suo giudizio, gli importi sono dovuti da Acea Ato 5 spa; poiché Acea ha provveduto a pagare alcuni canoni, AATO 5 si trova -di conseguenza- nella condizione di poter versare le somme richieste; il Comune di Vico nel Lazio, pur confermando quanto espresso nel ricorso per decreto ingiuntivo e contestando l'opposizione spiegata dall'AATO 5, ritenendola infondata in fatto e in diritto, prende atto della disponibilità dell'AATO 5 a pagare le somme richieste.

2) AATO 5 pagherà al Comune di Vico nel Lazio, a seguito di verifica già effettuata in contraddittorio e tenuto conto della somma di € 34.061,00 già versata dall'AATO 5 in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, il minor importo di € 306.550,73 (trecentoseimilacinquecentocinquanta/73) con le seguenti modalità:

€ 100.000,00 entro il .....

€ 100.000,00 entro il .....

€ 106.550,73 entro il .....

Resta inteso che il primo bonifico bancario in favore del Comune di Vico nel Lazio (codice IBAN IT88G0529774270T21010000057 Banca Popolare del Frusinate) dovrà avvenire entro la data indicata ( \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ ) e comunque subito dopo la sottoscrizione del presente accordo; in caso di mancato pagamento da parte dell'AATO 5 entro la prima data stabilita l'accordo perderà efficacia così come per le altre rate con l'automatica decadenza dal beneficio del termine ed il Comune di Vico nel Lazio potrà agire, senza ulteriore avviso, per ottenere pagamento del proprio credito.

3) a fronte del pagamento integrale da parte dell'AATO 5 della somma di €306.550,73, il Comune di Vico nel Lazio rinuncia alla somma in esubero

richiesta nel decreto ingiuntivo, agli interessi legali ed alle spese legali liquidati nello stesso d.i.; in caso di corretto adempimento della presente scrittura il decreto ingiuntivo 702/2015 perderà efficacia e non sarà mai in nessun modo opponibile ad AATO 5; inoltre, solo a seguito del totale pagamento da parte dell'AATO 5, il Comune di Vico nel Lazio non avrà più nulla a che pretendere da AATO 5 per i titoli azionati con il decreto ingiuntivo n.702/2015;

4) con la sottoscrizione del presente accordo, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo distinta dal n.2842/15 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Frosinone si intende transatta ed abbandonata e le parti, non comparendo all'udienza del 15.01.2016, ai sensi dell'art. 309 cpc, ne consentiranno la successiva cancellazione dal ruolo ex art.181 c.p.c.; le spese del presente atto come tutte le spese legali, comprese quelle del predetto procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si intendono integralmente compensate tra le parti e gli avvocati dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà.

5) Resta inteso che il presente accordo si riferisce esclusivamente ai ratei di mutuo per il periodo 2010 – 2014 e non costituirà un precedente per il Comune di Vico nel Lazio in relazione ai futuri pagamenti per i ratei dei mutui del SII scaduti e da scadere né avrà valore di riconoscimento del debito poiché stipulato solo in virtù delle rinunce eseguite dal Comune di Vico nel Lazio descritte al punto 3 del presente accordo e nell'interesse economico della Ato.

Fatto in Frosinone in due esemplari il giorno..... 2015

S.T.O. dell'A.A.T.O. n 5 - Fr

Comune di Vico nel Lazio

Il Dirigente Ing. Serafino Colasanti

Il Sindaco Claudio Guerriero

Avv. Fabrizio Zoli

Avv. Umberto Pallone